



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Via Vasto 11 - 67100 L'Aquila
Codice Fiscale: 93118240667
segreteria nazionale@siafinanziari.it
segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it
www.siafinanziari.it
Cell. 3292605371

Oggetto: Liquidazione sei scatti stipendiali nel Trattamento di Fine Servizio – Sentenza del Consiglio di Stato nr. 02833 del 20.3.2023

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giancarlo Giorgetti
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Signor Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Marina Elvira Calderone
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Con la sentenza n. 02831 del 20 marzo 2023 il CDS ha definitivamente chiarita la questione inerente al riconoscimento del diritto al conteggio dei sei scatti di stipendio nel Trattamento di fine servizio (TFS) per il personale del Comparto Sicurezza, anche per coloro che lasciano il lavoro attivo a domanda, ai sensi dell'art. 6 bis D.L. 387/1987.

Il Consiglio di Stato, difatti, nelle motivazioni esplicative della propria autorevole decisione, ha chiarito come l'art. 1 comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 debba ritenersi non più in vigore facendo venire meno la preclusione del beneficio connessa alla cessazione dal servizio a domanda.

Come è noto la richiamata sentenza ha rigettato l'appello proposto dall'INPS, prevedendo l'applicazione di tale beneficio ai ricorrenti in primo grado (che avevano chiesto giudizialmente all'Ente di Previdenza la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis D.L. n. 387/1987) in quanto appartenenti alla Guardia di Finanza.

Il Consiglio di Stato ha rammentato che tale articolo prevede (al comma 1) che siano attribuiti, al personale della Polizia di Stato, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti stipendiali

(del 2,50 per cento per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio), qualora l'avente diritto cessi dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto.

Il comma 2 dell'articolo in esame, richiamato dal Consiglio di Stato, estende il beneficio in questione anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con la precisazione che la domanda di quiescenza debba essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

La decisione in parola ha definitivamente sancito che ai sensi dell'art. 1911 comma 3 del COM, tale disciplina sia applicabile anche al personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, nonché ha sancito l'esclusione dal poter far derivare conseguenze decadenziali a causa del mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, prevista dall'art. 6 bis comma 2 d.l. 387/87 (rectius *“l'invio della domanda deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturati i 55 anni di età ed i 35 anni di servizio utile”*).

In merito alla portata di tale sentenza, risulta a questa Organizzazione Sindacale che alla luce di tale autorevole decisione, che ha chiarito inequivocabilmente la spettanza dell'erogazione dei sei scatti sul TFS anche a coloro che vanno in pensione a domanda, con i requisiti dell'anzianità, Codesto Istituto di Previdenza avrebbe verosimilmente provveduto all'emanazione di una circolare e/o direttiva esplicativa, volta a disciplinare presupposti, criteri e modalità di corresponsione dell'istituto in parola.

Ad oggi, a distanza di circa un anno dalla nota sentenza, invece, Codesto Ente di previdenza ancora non ha provveduto ad emanare alcuna direttiva volta a superare una negazione economica particolarmente afflittiva per il personale del comparto, quindi anche per i dipendenti della Guardia di Finanza e riequilibrata solo grazie ad anni di contenzioso. con tutto ciò che ne è conseguito in termini di esborsi economici da parte del personale.

Per quanto sopra, si invita Codesto Ente di Previdenza, nonché i Ministri in indirizzo, a cui compete la Vigilanza sull'Ente, a far provvedere tempestivamente all'emanazione di precisi indirizzi per l'erogazione dell'istituto economico di che trattasi agli aventi titolo, al fine di soddisfare le decisioni consolidate contenute nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

L'Aquila 19 febbraio 2024

Il Legale Rappresentante
Eliseo Taverna

